Anno 1871 — Roma — Giovedì, 12 Ottobre — Num. 279

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n° 3-4;

In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 479 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'articolo 101 della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª);

Visti gli articoli 2, 12, 15 e 26 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti i regolamenti approvati coi Regi decreti del 19 luglio 1868, n. 4491, del 26 dicembre 1869, n. 5408, del 1° aprile 1870, n. 5596, del 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2ª), e del 25 giugno 1871, n. 279 (Serie 2ª), ed il Regio decreto del 25 giugno 1871, n. 278 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. Per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, secondo il disposto dell'articolo 101 della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), l'intendente di finanza, il 5 ed il 20 di ciascun mese, rimette al ricevitore provinciale, per ciascuna esattoria ed in doppio originale, tre distinti elenchi delle quote di tassa venute effettivamente a scadenza a tutto il mese precedente ed a tutto il giorno 15 del mese in corso, e dovute:

a) Dagli esercenti dei mulini tassati in base agli accertamenti, come risultano dai ruoli principali, suppletivi e rettificativi. Non saranno comprese in questo elenco le quote che si riferiscono ad esercenti iscritti bensì nei ruoli, ma che non abbiano ritirata la licenza di esercizio; eccettuato solo il caso di macinazione di contrabbando, nel qual caso sarà portata nell'elenco la tassa dovuta, giusta le disposizioni dell'articolo 17 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490 (*Vedi Nota n.* 1), e dell'articolo 23 del regolamento del 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2ª) (*Vedi Nota n.* 2);

b) Dagli esercenti tassati in base alle indicazioni dei contatori, come sono liquidate dagli ingegneri provinciali, a norma dell'art. 77 del regolamento del 1° aprile 1870, n. 5596; dell'art. 17 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490; dell'art. 23 del regolamento del 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2ª); degli articoli 15 e 16 del regolamento del 25 giugno 1871, n. 279 (Serie 2ª); e dell'art. 4 del Regio decreto del 25 giugno 1871, n. 278 (Serie 2ª), (*Vedi Nota n.* 3);

c) Dagli esercenti di mulini nei quali la tassa è accertata dagli agenti della finanza.

Art. 2. Cogli elenchi indicati nell'articolo precedente, l'intendente rimette al ricevitore due originali degli elenchi dei diritti di licenza e delle somme versate all'esattore, di cui è cenno all'art. 31.

Art. 3. Le quote di tassa che, quantunque scadute prima, vengono liquidate posteriormente alla consegna degli elenchi accennati agli articoli precedenti, saranno comprese nei primi elenchi successivi.

Le somme iscritte in più per errore materiale saranno abbuonate agli esercenti negli elenchi successivi, ogni qualvolta questi elenchi contengano somme a debito degli stessi esercenti.

Art. 4. All'atto della consegna degli elenchi accennati agli articoli 1 e 2, l'intendente rimette al ricevitore, in triplo esemplare, un riepilogo delle somme che ciascun esattore deve versare alle prefisse scadenze.

Art. 5. Entro 24 ore il ricevitore, verificata la concordanza tra i due originali degli elenchi e tra questi ed i riepiloghi, restituisce all'intendente uno degli originali di ciascun elenco e due degli esemplari dei riepiloghi, muniti della sua firma per ricevuta.

Entro cinque giorni da quello in cui li ha ricevuti, il ricevitore deve far pervenire a ciascun esattore gli elenchi delle somme da riscuotere. L'esattore gliene segna ricevuta entro 24 ore.

L'intendente trasmette al Ministero, entro 24 ore, uno degli esemplari dei riepiloghi firmati dal ricevitore.

Il Ministero ne dà comunicazione alla Corte dei conti.

Art. 6. L'esattore, appena ricevuti gli elenchi indicati all'articolo 1, fa intimare dal suo messo a ciascun debitore l'invito a pagare la somma dovuta.

Art. 7. La riscossione delle somme inscritte negli elenchi si fa dall'esattore colle norme e coi mezzi stabiliti nella legge del 20 aprile 1871.

L'esattore ha diritto alle multe di mora stabilite dall'art. 27 della legge stessa.

Egli ha azione sulla cauzione prestata dall'esercente e verso i fideiussori.

Art. 8. È delegata all'agente delle imposte la facoltà di sospendere dall'esercizio del mulino, nei casi e modi indicati nei seguenti articoli, il mugnaio che rimanga in arretrato nel pagamento della tassa.

Art. 9. L'esercente che rimane in arretrato di otto giorni nel pagamento di una rata di tassa incorre nella sospensione dall'esercizio del mulino, e ciò senza pregiudizio dei privilegi accordati dalla legge per l'esazione delle rate scadute e non pagate.

Art. 10. L'esattore, ogni qualvolta l'esercente non abbia saldato il suo debito entro cinque giorni dall'intimazione dell'invito al pagamento, deve diffidare, oltre l'esercente, il proprietario del mulino che, in difetto di pagamento immediato della tassa dovuta, provocherà la sospensione del mugnaio dall'esercizio del mulino.

Il diffidamento è intimato dal messo dell'esattore alle persone dell'esercente e del proprietario. Quando l'atto non si possa notificare alle loro persone, il messo si recherà al mulino od al domicilio o residenza dell'esercente ed al domicilio od alla residenza od alla dimora del proprietario per eseguire l'intimazione.

L'esercente ed il proprietario o qualche persona di loro famiglia od addetta al loro servizio, firmeranno l'elenco che attesta la seguita notificazione.

Se nessuna delle persone ora indicate può sottoscrivere, o se tutte si rifiutano, basterà la sottoscrizione del messo e di un testimonio, e se questo non si trova, basterà che tale circostanza sia accennata nell'atto di notificazione ed accertata mediante la firma del messo. In quest'ultimo caso l'atto di notificazione dovrà anche essere affisso alla porta del palazzo comunale, e l'affissione sarà certificata dal segretario comunale.

Qualora il proprietario non abbia nè residenza, nè domicilio, nè dimora nel distretto dell'esattoria, nè vi sia sul luogo un suo rappresentante conosciuto, l'atto di diffidamento è consegnato al sindaco ed è inoltre affisso nel modo indicato al capoverso precedente.

Art. 11. Trascorsi due giorni dalla intimazione del diffidamento senza che la tassa sia soddisfatta per intiero, l'esattore provoca dall'agente delle imposte il decreto di sospensione del mugnaio dall'esercizio del mulino.

L'ordine di sospensione è trasmesso immediatamente all'esattore che lo fa intimare all'esercente nel modo indicato al penultimo capoverso dell'articolo precedente.

Di tale ordine l'agente trasmette, entro 24 ore, copia all'intendente, e, se nel mulino la tassa è pagata in base alle indicazioni del contatore, ne trasmette pure copia all'ingegnere provinciale del macinato.

Una copia dell'ordine di sospensione è, a cura dell'esattore, affissa alla porta del mulino.

Art. 12. Ai palmenti esercìti dal mugnaio sospeso dall'esercizio, l'esattore fa apporre i sigilli.

Copia del processo verbale dell'apposizione dei sigilli è trasmessa entro 24 ore all'intendente ed all'agente delle imposte.

Art. 13. Il mugnaio sospeso dall'esercizio del mulino deve consegnare all'esattore la licenza d'esercizio. Se rifiuta di consegnarla, l'esattore dichiara cessata l'efficacia della licenza mediante diffida notificata dal suo messo all'esercente. In questo caso l'esercente, dopo cessata la sospensione, non può riprendere l'esercizio del mulino se non ottenendo una nuova licenza, ai termini dell'articolo 10 della legge del 7 luglio 1868.

Art. 14. Il mugnaio sospeso dall'esercizio del mulino non può riprenderlo se non dopo aver pagata l'intiera tassa, aver ottenuto il decreto di revoca della sospensione, avere ottenuta la rimozione dei sigilli, ed avere ritirata la licenza dall'esattore, ovvero, nel caso indicato all'articolo precedente, avere ottenuta una nuova licenza di esercizio.

Art. 15. La sospensione non può essere revocata finchè sia pagata l'intiera tassa dovuta.

Il decreto di revoca è emesso dall'agente delle imposte sulla presentazione della quietanza di pagamento rilasciata dall'esattore.

L'agente che ordini la revoca della sospensione senza che gli resulti del pagamento integrale della tassa, è personalmente responsabile verso l'esattore del danno che gli avrà con tal fatto recato.

Art. 16. Del decreto di revoca l'agente delle imposte rilascia una copia autentica all'esercente, e trasmette, entro 24 ore, copia all'intendente ed all'esattore, e, se la tassa è riscossa in base alle indicazioni del contatore, ne trasmette pure copia, entro lo stesso termine, all'ingegnere provinciale del macinato.

Presentando all'esattore il decreto di revoca, il mugnaio ha diritto che siano tolti i sigilli dalle macine e gli sia restituita la licenza di esercizio, salvo il caso previsto all'art. 13.

Art. 17. Entro venti giorni dalla data della ricevuta degli elenchi, l'esattore deve versare in mano del ricevitore l'ammontare delle somme comprese negli elenchi.

Entro un mese dal giorno in cui furono rimessi al ricevitore i riepiloghi, egli deve versare nella Tesoreria provinciale l'ammontare delle somme comprese nei riepiloghi stessi, seguendo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità generale.

Entro otto giorni dall'invito dell'intendente, il ricevitore deve versare nella Tesoreria le multe incorse per non avere eseguiti i versamenti entro il termine stabilito.

Art. 18. Una nota dei versamenti nella Tesoreria, che indichi la data, il numero e l'ammontare delle quietanze dei versamenti fatti in ogni quindicina, deve essere dal ricevitore consegnata all'intendente entro i primi due giorni della quindicina successiva.

L'intendente accerta la concordanza delle indicazioni di tale nota coi registri della Tesoreria, e, nel giorno successivo al ricevimento, la trasmette al Ministero munita della sua firma e di quella del primo ragioniere della intendenza, in fede della riconosciuta regolarità.

Contemporaneamente l'intendente trasmette al Ministero una tabella riassuntiva delle somme che nella quindicina precedente vennero a scadenza a carico del ricevitore sui riepiloghi di cui nell'art. 4.

Art. 19. Si rimborsano all'esattore come quote inesigibili quelle sole, per le quali egli provi di avere inutilmente proceduto agli atti coattivi contro l'esercente entro il più breve termine consentito dalla legge sulla riscossione delle imposte, di avere alienata la cauzione, di aver provocata dall'agente delle imposte la sospensione dall'esercizio ento otto giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 9 del presente decreto, e di aver immediatamente curato l'esecuzione del decreto di detto agente di cui nel primo paragrafo dell'articolo 11.

Non è ammesso il rimborso delle quote non riscosse a causa d'insolvenza dei fideiussori accettati dall'esattore.

La domanda per il rimborso di quote inesigibili non è più ammessa quando sia presentata dopo quattro mesi dalla scadenza del termine per l'ultimazione degli atti coattivi.

Art. 20. Il pagamento dell'aggio agli esattori ed al ricevitore si fa entro 30 giorni dalla presentazione all'intendente della domanda e dei necessari documenti.

Alla domanda deve unirsi una nota descrittiva dei versamenti sull'ammontare dei quali domandasi l'aggio, e le relative quietanze.

L'intendente, accertata la concordanza delle quietanze colle indicazioni della nota, e segnata su ciascuna quietanza la data e l'oggetto della presentazione, le restituisce. In seguito stende sulla nota la liquidazione dell'aggio dovuto, e provvede al pagamento di esso ai termini del regolamento di contabilità generale.

Art. 21. All'esattore che è in debito verso il ricevitore, ed al ricevitore che è in debito verso il Tesoro dello Stato, anche per penalità, non è pagato l'aggio finchè non abbiano giustificato il saldo del debito.

Art. 22. L'agente delle imposte è personalmente responsabile verso la finanza delle quote di tassa riconosciute inesigibili per avere egli rilasciata la licenza:

a) Senza che la cauzione sia stata prestata nella somma stabilita;

b) Trattandosi di fideiussore, senza che questi sia stato accettato dall'esattore;

c) Accettando la cauzione dell'anno precedente senza richiedere il certificato prescritto al primo capoverso dell'articolo 29.

È pure responsabile dei danni che derivino dal non aver egli ordinata o dall'aver ritardata la sospensione dell'esercente dopo ricevuta dall'esattore la istanza di cui nel primo paragrafo dell'art. 11.

Art. 23. La tassa è dovuta dall'esercente a rate che scadono il giorno 15 e l'ultimo giorno del mese.

L'esercente che riscuote la mulenda in natura può ottenere che la tassa gli sia liquidata a rate mensili. A tale oggetto, se trattasi di mulino che non paghi la tassa in base alle indicazioni dei contatori, egli deve farne domanda nella dichiarazione annuale della macinazione presunta; se trattasi di mulino che paghi la tassa in base alle indicazioni dei contatori, deve farne apposita domanda all'intendente entro 15 giorni da quello in cui ricevette la notificazione della quota determinata dall'Amministrazione.

Per i mulini che pagano in base all'accertamento della macinazione presunta, allorchè il lavoro è intermittente, l'esercente può ottenere che le scadenze siano stabilite nei mesi in cui si lavora.

Art. 24. Agli effetti del disposto dell'art. 16 e del secondo capoverso dell'articolo 101 della legge del 20 aprile 1871, la tassa si considera come dovuta da tutti gli esercenti a rate mensili, in guisa che l'ammontare presunto della tassa, da tenersi a calcolo nel determinare la cauzione degli esattori e dei ricevitori, sarà uguale alla dodicesima parte del prodotto annuo presunto della tassa.

Art. 25. L'esercente deve prestare una cauzione corrispondente a tre rate di tassa.

Per i mulini in cui la tassa si paga in base alle indicazioni dei contatori, le rate di tassa sono calcolate sulla media delle rate scadute nei dodici mesi immediatamente precedenti, o di quel periodo minore da cui la tassa si riscuota in base al numero dei giri.

Per gli altri mulini le rate sono calcolate sul prodotto della macinazione accertato o presunto per l'anno seguente, considerato come definitivo il giudizio di accertamento allo stato in cui si trova al 1° novembre.

Art. 26. La cauzione si presta mediante semplice deposito, alla Cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del Debito Pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra iscrizioni di rendita nominativa. Il valore capitale della rendita da depositarsi o da annotarsi si ragguaglia al corso di Borsa del giorno precedente a quello in cui si effettua il deposito.

Può prestarsi eziandio mediante fideiussione di due persone solvibili, qualora le medesime siano accettate dall'esattore. Della prestata fideiussione e dell'accettazione dell'esattore deve risultare da una sua dichiarazione scritta.

Quando la somma da guarentire non supera lire cento basterà che l'esercente provi di avere la libera proprietà del mulino o presenti la fideiussione di chi dimostri di avere questa libera proprietà.

Art. 27. L'intendente deve compilare ogni anno, nel mese di novembre, un elenco dei mulini per i quali la tassa per l'anno seguente decorrerà in base alle indicazioni dei contatori.

Questo elenco indica il numero degli apparecchi di macinazione, la denominazione del mulino, il nome e la residenza dell'esercente e del proprietario, l'ammontare della cauzione da prestarsi e del diritto di licenza da pagarsi per l'anno seguente.

Di tale elenco l'intendente trasmette copia all'agente delle imposte al 1° dicembre di ciascun anno al più tardi.

Quest'elenco tiene luogo della matricola e del ruolo prescritti dagli articoli 53 e 54 del regolamento del 19 luglio 1868.

Art. 28. L'agente delle imposte, in base all'elenco indicato nell'articolo precedente ed alla matricola dei mulini non forniti di contatore, prepara le licenze da rilasciarsi, e prima del 15 dicembre d'ogni anno avvisa gli esercenti del giorno in cui devono presentarsi a ritirarle, avvisando pure quelli che già ne sono forniti dell'obbligo che hanno di rinnovarle.

In quest'avviso l'agente indica tanto agli esercenti di mulini nuovi, quanto a quelli che devono soltanto rinnovare la licenza, l'importo del diritto di licenza, l'esattore cui devono farne il pagamento e la cauzione che devono prestare per ottenere o per rinnovare la licenza.

Le licenze sono rilasciate o rinnovate dagli agenti delle imposte sulla presentazione della quietanza del pagamento del diritto di licenza rilasciata dall'esattore, e della prova della prestata cauzione o della fideiussione accettata dall'esattore.

L'agente ritira la quietanza del diritto di licenza e nota sulla licenza stessa l'ammontare del pagamento fatto, la data ed il numero della quietanza.

Art. 29. La cauzione che servì per l'anno in corso non è ammissibile per l'anno successivo se non si presenta un certificato dell'esattore, il quale attesti che l'esercente, al giorno in cui domanda il rilascio o la rinnovazione della licenza, ha pagate tutte le rate scadute e per le quali gli venne intimato l'invito a pagare.

Questo certificato deve conservarsi dall'agente a scarico della responsabilità personale portata dall'ultima parte dell'art. 22.

Se la cauzione richiesta per l'anno seguente è superiore a quella che nel precedente anno si era prestata, l'esercente non potrà ottenere la licenza se non prestando il corrispondente supplemento di cauzione.

In nessun caso può valere per l'anno seguente la cauzione prestata sotto forma di fideiussione, se il fideiussore non è, anche per l'anno stesso, accettato dall'esattore. La fideiussione per il nuovo anno deve risultare da dichiarazione scritta, accettata dall'esattore.

Art 30. L'agente delle imposte prende nota in apposito registro delle quietanze dei diritti di licenza che gli sono presentate, e nello stesso giorno in cui rilascia o rinnova la licenza ne avvisa l'intendente e l'esattore indicando la qualità e l'ammontare della cauzione prestata dall'esercente.

Art 31. L'agente delle imposte, il 1° ed il 16 di ciascun mese, trasmette all'intendente, in triplo originale e distinti per esattoria, l'elenco dei diritti di licenza di cui ha preso nota nella quindicina precedente nel registro prescritto all'articolo 30, e quello delle somme riscosse nello stesso periodo dagli agenti della finanza destinati a riscuotere direttamente la tassa nei mulini.

Art. 32. L'esercente che intende di chiudere il mulino deve restituire la licenza all'agente delle imposte.

L'agente nello stesso giorno ne dà avviso ai Reali carabinieri ed alle guardie doganali, e trasmette all'intendente la licenza ricevuta, coll'attestato di restituzione firmata dall'esercente e da due testimoni.

A richiesta dell'esercente l'agente deve dargli ricevuta della restituita licenza.

Art. 33. È abrogato il titolo terzo del regolamento approvato col R. decreto del 19 luglio 1868, n. 4491.

Non è derogato ai precedenti decreti e regolamenti, in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto.

Gli articoli 23 e 26 avranno effetto per quanto riguarda la tassa del 1872; le altre disposizioni del presente decreto entreranno in vigore contemporaneamente alla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

NOTE

Nota n. 1.

Art. 17 della legge del 7 luglio 1868, n. 4490.

Coloro che avessero macinato senza aver fatto la dichiarazione prescritta dall'articolo 10, o fossero incorsi nelle contravvenzioni ricordate ai numeri 3 e 5 del precedente articolo, oltre la penale entro limiti fissi ivi stabilita, ed oltre il dazio su tutta la macinazione di contrabbando, dovranno pagare una multa, che si misurerà tra il doppio ed il quintuplo del dazio medesimo, la quale sarà portata al decuplo, se chi non dichiarò il suo esercizio, riscosse da altri per proprio conto la tassa imposta dalla legge.

Nota n. 2.

Art. 23 del regolamento approvato col Regio decreto del 2 aprile 1871, n. 157 (Serie 2ª).

La macinazione di contrabbando agli effetti indicati all'articolo 17 della legge del 7 luglio 1868, per i mulini che pagano la tassa in base ai contatori, sarà commisurata secondo la norma stabilita all'articolo 6 della legge stessa.

Per i mulini nei quali la tassa non è riscossa in base ai contatori la macinazione di contrabbando s'intenderà avvenuta nella misura del massimo lavoro che può fare il mulino durante tutto il tempo nel quale siasi macinato di contrabbando.

Se non si conosca da qual tempo duri la macinazione di contrabbando s'intenderà essere questa cominciata dall'ultima visita fatta al mulino. Se trattasi di mulino che non sia stato visitato da oltre un mese e manchi altra prova positiva, si presumerà che la macinazione di contrabbando abbia durato un mese a contare dal giorno nel quale siasi macinato di contrabbando.

Nota n. 3.

Art. 77 del regolamento approvato col Regio decreto del 1° aprile 1870, n. 5596.

Alle scadenze delle rate di pagamento l'ingegnere provinciale liquida l'ammontare della tassa dovuta da ciascun esercente in base alle risultanze del registro delle verificazioni, e trasmette all'intendenza l'elenco delle somme dovute perchè ne curi la riscossione.

Art. 4 del Regio decreto del 25 giugno 1871, n. 278 (Serie 2ª).

Non sono imputabili alla macinazione del granturco e della segala o di generi non soggetti a tassa i giri compiuti dopo la prima verificazione posteriore alla concessione della licenza speciale per quei palmenti, per i quali sia accertata una delle contravvenzioni previste dai numeri 6 ed 8 dell'art. 8 del regolamento approvato con Regio decreto del 2 aprile 1871, n° 157 (Serie 2ª), od una contravvenzione alle prescrizioni degli articoli precedenti.

La riscossione del supplemento di tassa corrispondente allo sgravio accordato o della tassa non riscossa per effetto della licenza speciale si fa nei modi e colle norme stabilite per le rate ordinarie di tassa.

La disposizione del presente articolo si applica indipendentemente dalle pene che siano incorse per la macinazione di contrabbando o per altro fatto.

Art. 15 del regolamento approvato col Regio decreto del 25 giugno 1871, n. 279 (Serie 2ª).

Stabilita la quota definitiva, l'ingegnere provinciale eseguisce colla medesima la liquidazione delle rate di tassa già liquidate provvisoriamente colla quota proposta dalla amministrazione o con quella proposta dall'esercente o con quella determinata dai periti.

La differenza risultante fra la liquidazione definitiva e le precedenti liquidazioni provvisorie, se è a debito dell'esercente è unita alla prima rata di tassa e riscossa colla medesima; se è a credito dell'esercente è detratta dalla prima rata di tassa che si liquidi, ed ove questa non basti, dalla rata successiva. Nel caso in cui neppure la seconda rata sia sufficiente, e l'esercente ne faccia domanda, si provvederà dall'intendente alla restituzione del soprappiù.

Art. 16 del regolamento approvato col Regio decreto del 25 giugno 1871, n. 279 (Serie 2ª).

Gl'interessi, nella ragione del 5 per cento all'anno, dovuti alle Finanze dall'esercente sulle somme pagate in meno per effetto della quota da lui offerta, sono computati in ragione del

tempo decorso fra la scadenza della rata di tassa di cui fa parte la relativa somma capitale e la scadenza della rata colla quale detta somma capitale fu data a riscuotere.

Questi interessi sono aggiunti alla relativa somma capitale e riscossi colla medesima.

Per la riscossione di queste somme l'esattore ha azione anche sulla cauzione prestata a senso degli articoli 6 e 7.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 10 del Regio decreto 31 agosto 1871, col quale fu aumentato il numero degli aiuti agenti delle imposte dirette,

Determina:

Art. 1. Nei giorni quattro e sei del venturo mese di dicembre avranno luogo presso le Intendenze di finanza di prima e seconda classe gli esami di concorso per la nomina ad aiuto agente delle imposte dirette.

Art. 2. Sono ammessi agli esami i volontari delle agenzie delle imposte dirette; coloro che furono già aiuti agenti e gl'impiegati in disponibilità che abbiano i requisiti richiesti per la nomina a volontario; coloro che hanno riportata la licenza liceale, o quella d'istituti tecnici, e i commessi o diurnisti, che siano di età non minore di anni venti nè maggiore di anni trenta e abbiano prestato l'opera loro almeno per due anni consecutivi nelle agenzie delle imposte dirette.

Art. 3. L'istanza per l'ammissione agli esami deve indirizzarsi al Ministero in carta da bollo da lire una, scritta di proprio pugno dagli aspiranti e presentarsi trenta giorni prima di quello fissato pel cominciamento degli esami all'Intendenza di finanza della provincia in cui ciascuno aspirante risiede per ragione d'ufficio o di domicilio.

L'aspirante che dipende da un'Intendenza di 3ª o 4ª classe indicherà nell'istanza la Intendenza vicina presso cui vorrebbe subire l'esame.

Alla istanza, fatta eccezione per i volontari, deve essere unito l'originale diploma di licenza liceale o di istituti tecnici, e, se si tratta d'impiegati in disponibilità o di commessi di agenzie, l'elenco dei servizi prestati debitamente autenticato la fede di nascita e lo stato di famiglia.

Le Intendenze trasmettono le istanze al Ministero venticinque giorni prima del cominciamento degli esami, mediante elenco, nel quale danno pure le loro informazioni sulla capacità, diligenza, onestà e condotta di ciascun aspirante.

Il Ministero partecipa le proprie decisioni sulle ammissioni all'esame tanto alla Intendenza che trasmise l'istanza, onde ne dia notizia all'aspirante, quanto alla Intendenza presso cui deve essere sostenuto l'esame.

Art. 4. L'esame consisterà in una prova in iscritto ed una verbale, e si terrà negli uffici delle Intendenze di finanza di 1ª e 2ª classe.

I temi dell'esame in iscritto saranno spediti dal Ministero agli intendenti di finanza sotto suggello, e dovranno essere dissuggellati dallo intendente in presenza dei candidati nel momento in cui si apre l'esame.

Alla compilazione del lavoro assisterà un impiegato delegato dall'intendente.

L'esame orale avrà luogo dinanzi ad una Commissione composta dell'intendente presidente, ed in sua assenza, o impedimento del primo segretario, dell'ispettore provinciale delle imposte dirette, del primo ragioniere dell'Intendenza, dell'ingegnere provinciale pel macinato e di un delegato della prefettura.

Ove manchi taluno dei membri soprannominati della Commissione l'intendente lo surroga con un impiegato dell'Intendenza.

Ogni Commissione ha inoltre un segretario nominato dall'intendente.

Art. 5. Gli esami in iscritto ed orali riguarderanno le leggi d'imposta sui fondi rustici, sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile e sulla macinazione dei cereali, la aritmetica contabile e i lavori in genere delle agenzie, come dal programma già approvato col Ministeriale decreto 24 agosto 1870.

Art. 6. L'esame in iscritto comincierà alle ore otto antimeridiane, e non potrà durare oltre le 5 pomeridiane del 4 dicembre p. v.

Prima di aprire l'esame la Commissione esaminatrice riconoscerà l'identità dei candidati.

È proibito ai candidati di comunicarsi reciprocamente le proprie idee o di scambiare scritti fra loro.

È vietato l'uso dei libri; è permesso solamente di consultare le leggi e i regolamenti.

Gli scritti si consegnano all'intendente o a quegl'impiegati che lo assisteranno nella sorveglianza dell'esame.

Sopra gli scritti ciascun candidato scrive, oltre il proprio nome, l'ora in cui ne ha fatta la consegna.

L'impiegato delegato dall'intendente, e che come sopra assiste al lavoro, attesta colla propria firma l'esattezza dell'ora indicata.

Art. 7. Gli scritti, appena terminato l'esame, vengono suggellati dall'intendente di finanza sotto la propria responsabilità, ed inviati con piego raccomandato al Ministero (Direzione Generale delle imposte dirette).

Agli scritti si unisce il processo verbale della Commissione esaminatrice sulle operazioni e sopra tutti i fatti concernenti l'esame.

Art. 8. Quando vi sia fondata presunzione che per comunicazioni avute col di fuori in qualsiasi altro modo sia stata compromessa la sincerità dell'esame scritto, il candidato non è ammesso all'esame orale.

Art. 9. L'esame orale ha luogo il dì 6 dicembre p. v. e versa anch'esso sulle materie del citato programma, e non dovrà durare più di mezz'ora per ciascun candidato.

Non vi sono ammessi coloro che non si presentarono all'esame scritto, che non consegnarono i lavori nel termine prescritto dall'art. 6, o che per alcuno dei motivi indicati nell'art. 8 siano incorsi nell'esclusione.

Art. 10. Appena terminato l'esame orale di ciascun candidato la Commissione passa alla votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Perchè un candidato sia dichiarato idoneo nell'esame orale deve riportare almeno trenta voti.

Art. 11. Il risultato di ogni votazione è immediatamente registrato in un processo verbale firmato da tutti i membri della Commissione.

La Commissione esaminatrice può aggiungere alla votazione quelle speciali osservazioni che crede del caso.

Nel processo verbale si indicano i cognomi e nomi di coloro che furono ammessi all'esame orale o che non si sono presentati o che si ritirarono durante il medesimo.

Immediatamente dopo chiusi gli esami orali per tutti i candidati che si sono presentati, l'intendente manda al Ministero (Direzione Generale predetta) i relativi processi verbali.

Art. 12. Gli scritti trasmessi come all'art. 7 sono esaminati e giudicati presso il Ministero delle finanze da una Commissione composta di cinque membri nominata con decreto del Ministro delle finanze.

La Commissione limita il suo giudizio agli scritti dei concorrenti che risultano idonei all'esame orale

Art. 13. Ogni membro della Commissione, di cui all'articolo precedente, dispone di quindici punti.

Per essere dichiarato idoneo nell'esame scritto il candidato deve riportare almeno quarantacinque punti.

Qualora non riporti tal numero di punti non può conseguire l'idoneità alla nomina di aiuto, qualunque sia il numero di punti ottenuti nell'esame orale oltre il minimo fissato dall'art. 10.

Le operazioni della Commissione predetta e le votazioni sono immediatamente registrate in appositi processi verbali, firmati alla fine di ogni seduta da ciascuno degli esaminatori.

Art. 14. Il Ministero fa la classificazione graduale dei candidati secondo il numero dei voti riportati e ne firma una tabella generale.

Questa tabella approvata dal Ministro per gli effetti dell'articolo 10 del R. decreto 31 agosto 1871 è trasmessa alle Intendenze di finanza perchè la comunichino agl'interessati, i quali conseguiranno la nomina di aiuti agenti in ragione di classifica nei limiti dei posti vacanti.

Agli aspiranti che non risultarono idonei è pure notificato l'esito negativo del loro esame.

Roma, addì 9 settembre 1871.

Il Ministro: SELLA.

Programma per gli esami degli aspiranti ad aiuto agente delle imposte dirette e del catasto.

Generalità.

1. Cos'è l'imposta - Chi è tenuto a pagarla - Imposte dirette e indirette - Imposte dirette stabilite o riordinate in Italia dal 1860 in poi.

2. Le imposte governative e le imposte locali - Chi stabilisca le une e le altre.

3. Come è ordinata l'Amministrazione delle imposte dirette - Agenzie delle imposte - Loro istituzione, ordinamento ed ingerenze principali.

Imposta sui terreni.

1. Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane in relazione all'imposta - Beni immobili per natura, per destinazione o per oggetto a cui si riferiscono - Come si acquisti e si trasmetta la proprietà - Come si provi il passaggio della proprietà - Atto pubblico - Scrittura privata.

2. Modificazione del diritto di proprietà - Usufrutto, uso, abitazione - Condominio, enfiteusi, censi, ecc. - Nozioni elementari su questi diritti - Cosa siano il privilegio e l'ipoteca.

3. Quali leggi regolino in Italia l'imposta sui terreni - Leggi del 14 luglio 1864 - Riparto dell'imposta principale fatto per due diversi periodi da quella legge - Leggi e regolamenti successivi che l'hanno modificata od estesa ad altre provincie.

4. Applicazione dell'imposta fondiaria sulla base dei catasti - Compartimenti catastali - Che cosa siano i catasti - Quando siano stati fatti e con quali metodi - Norme per la loro conservazione - Volture catastali.

5. Applicazione dell'imposta fondiaria sulla base delle dichiarazioni - Leggi e disposizioni speciali per il compartimento ligure-piemontese.

6. Aumento di due decimi dell'imposta fondiaria - Sovrimposte comunali e provinciali - Spese di riscossione - Reimposizione per quote inesigibili.

7. Esenzioni dall'imposta fondiaria - Condizione dei fondi che cessarono d'essere esenti - Beni non censiti - Variazione nella determinazione del contingente annuale per aumento o diminuzione di rendita.

8. Casi pratici d'applicazione della imposta sui terreni.

Imposta sui fabbricati.

1. Legge del 26 gennaio 1865 ed altre leggi e disposizioni successive - Aliquota della imposta sui fabbricati - Aumento dei decimi - Che cosa siano i fabbricati rispetto a questa imposta.

2. Determinazione del reddito netto dei fabbricati - Quali costruzioni si considerino come opifici - Esenzioni permanenti - Esenzioni temporanee - Quali siano le costruzioni rurali.

3. Compilazione dell'elenco dei possessori, e distribuzione delle schede di dichiarazione - Chi sia obbligato a fare la dichiarazione - Cosa debba contenere la dichiarazione quanto alle persone - Cosa debba contenere quanto ai fabbricati - Se la dichiarazione debba farsi anco per i fabbricati esenti da imposta.

4. Dichiarazione del reddito dei fabbricati affittati e non affittati - Come si determina il reddito per gli uni e per gli altri - Distinzione del reddito fondiario da quello di ricchezza mobile per i fabbricati in cui il proprietario esercita un'industria - Fabbricati posti in più comuni.

5. Revisione delle dichiarazioni per parte dell'agente - Dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio - Reclami dei possessori - Conseguenze della mancanza di reclamo.

6 Forme, termini e modi della procedura avanti le Commissioni comunali o consorziali, provinciali e centrale.

7. Iscrizione dei redditi sul registro catastale - Quando i redditi siano definitivamente accertati - Contravvenzioni in materia d'imposta sui fabbricati - Pene pecuniarie - Come si liquidino e da chi si applichino.

8. Formazione e pubblicazione del ruolo - Ruoli suppletivi - Ricorsi per mancata o irregolare notificazione di avvisi e per errori materiali - Ricorso all'autorità giudiziaria.

9 Modificazioni e revisioni parziali dei redditi - Quando abbiano luogo - Sgravio dell'imposta nel caso di distruzione totale o parziale, per rovina, demolizione. ecc. - Da qual tempo si applichi - Aumento o diminuzione non minore di un terzo del reddito lordo del fabbricato.

10. Casi pratici d'applicazione della imposta sui fabbricati.

Imposta sui redditi di ricchezza mobile.

1. Legge del 14 luglio 1864 ed altre leggi e disposizioni successive - Il sistema del contingente e quello della quotità - Aliquota normale della imposta - Aumento del decimo - Spese di distribuzione e di riscossione - Come si dividano - Avocazione allo Stato della sovraimposta comunale e provinciale.

2. Chi sia tenuto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile - Quali redditi siano soggetti all'imposta medesima - Quali ne siano esenti - Come si applichi l'imposta.

3. Applicazione dell'imposta mediante ritenuta - Su quali redditi si eseguisca la ritenuta - Rendite del Debito Pubblico - Quali siano - Con quali norme rispetto a queste si applichi la ritenuta - Stipendii, pensioni, ed assegni fissi personali, pagati dal Tesoro per conto erariale - Quali siano - Con quali norme rispetto a questi si applichi la ritenuta.

4. Applicazione dell'imposta mediante ruoli nominativi - Formazione delle liste dei contribuenti - Distribuzione delle schede di dichiarazione - Dichiarazioni nuove - Rettificazione o conferma delle dichiarazioni precedenti - Effetti speciali della conferma col silenzio.

5. Chi sia tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta - Come e dove la dichiarazione debba esser fatta - Classificazione dei redditi nelle varie categorie - Detrazioni - Annualità passive.

6. Dichiarazione dei redditi agrari - Affitti e locazioni a soccida - Industrie agrarie esercitate dal proprietario - Colonie.

7. Dichiarazioni dei redditi delle società, delle provincie, dei comuni e degli enti morali - Redditi proprii e redditi dei loro creditori, stipendiati, ecc. - Società senza scopo industriale.

8. Casi in cui il contribuente deve nella scheda di dichiarazione far cenno dei redditi di ricchezza mobile da lui goduti, per i quali l'imposta si riscuote mediante ritenuta, o si anticipa da altri, salvo rivalsa - Come questi redditi si tengano a calcolo per determinare l'imponibilità degli altri redditi mobiliari tassabili direttamente per via di ruolo - Come si valutino in quei casi i redditi colonici ed i redditi fondiari.

9. Revisione delle dichiarazioni per parte dell'agente - Dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio - Quali facoltà abbia l'agente e quali norme debba seguire - Dichiarazioni tardive.

10. Reclami alle Commissioni - Come si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali - Quelle provinciali - Quella centrale - Forme, termini e modi della procedura avanti le medesime.

11. Iscrizioni e variazioni sul registro - Redditi definitivamente accertati - Determinazione del reddito imponibile - Formazione e pubblicazione del ruolo - Contravvenzioni e pene pecuniarie - Come si liquidino e da chi si applichino.

12. Redditi nuovi, omessi o sfuggiti, ecc. - Ruoli suppletivi - Ricorsi per mancata o irregolare notificazione d'avviso e per errori materiali - Duplicazioni e cessazioni - Sgravi e rimborsi - Ricorsi all'autorità giudiziaria.

13. Casi pratici d'applicazione della imposta di ricchezza mobile.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

La Direzione dell'ufficio di stato civile in Roma annunzia che pel maggior comodo della popolazione l'orario serale dell'ufficio è stato fissato dalle ore 6 alle 9 pomeridiane, rimanendo fermo quello diurno dalle ore 8 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

— Dal giorno di domenica, 24 settembre, a tutto il giovedì, 28, nelle sale della Regia Università di Roma si tennero esposti pubblicamente i lavori fatti dai giovani studenti dell'Istituto tecnico di geodesia ed icodometria in Roma, fondato nel 1852 dal professore ab. Antonio Marucchi, relativi agli anni scolastici 1869 in 70, 1870 in 71.

L'esposizione nel lunedì 25 venne onorata di una visita di S. E. il Ministro della Istruzione Pubblica, e nel martedì 26 di quella di S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Le LL. EE. furono assai soddisfatte del progresso fatto dai giovani allievi.

In ciascun giorno poi non poche persone e distinti professori, massime ingegneri, recaronsi ad esaminare i lavori, ed onorarono i giovani con parole assai lusinghiere.

Fra tutti i giovani premiati merita particolar lode Lorenzo Valeri di Nettuno che avendo ottenuto nel triennio del corso il maggior numero di premi, fu onorato sopra tutti del premio pel merito più distinto.

— Leggesi nella *Gazzetta di Venezia* che S. M. il Re ordinava sui fondi destinati alla sovrana beneficenza la cospicua somma di lire diecimila, per essere distribuita fra i più meritevoli di sussidio di coloro che ricorsero alla Maestà Sua nell'occasione della recente sua visita a quella città.

— Il *Conte di Cavour* riferisce che dall'onorevole signor intendente generale del patrimonio in Italia di S. M. il Re di Spagna furono versate nella civica tesoreria di Torino lire 2000 che la prefata M. S. gli ordinava di erogare a sollievo dei danneggiati dall'incendio di Borgo S. Salvario.

— Al tocco del giorno 10 corrente furono celebrate a Milano le esequie del compianto dottor Cesare Castiglione.

Nel tempio di Sant'Alessandro, dice la *Perseveranza*, era raccolto quanto v'ha di ragguardevole nelle scienze e nelle lettere nella nostra città. Notammo fra gli altri i professori Schiapparelli, Verga, Trezzi, ecc., ecc.

La Deputazione provinciale era rappresentata dai signori nobile Giorgio Giulini, D. Carlo Ferrario, comm. Francesco Gorla, D. Giuseppe Piolti de' Bianchi, ecc. Il Regio Istituto di scienze e lettere, dai professori Schiapparelli, Ascoli, Heyerch, Sacchi, Verga, Serafino Biffi, Frisiani, ecc. L'Istituto R. dei Sordomuti, del cui Consiglio direttivo era presidente, dal cavaliere Torrendelli, dal cav. Augusto Zucchi, dal conte Paolo Taverna e dal personale impiegato nell'istituto. Il manicomio provinciale della Senavra, di cui l'illustre defunto era direttore, dai medici Rosmini, Grancini, ecc., ecc.

L'eletto e numeroso corteggio accompagnò la salma dell'egregio cittadino fino al cimitero monumentale, ove pronunciarono belle ed affettuose parole il dottor Rosmini, il prof. Verga, il dottor Gritti per l'Associazione internazionale pei soccorsi ai feriti in guerra, il cavaliere Zucchi ed il professore Trezzi.

— Una spedizione germanica arrivò a Smirne, si scrive da questa città alla *Gazzetta d'Augusta*: essa si propose di fare ricerche archeologiche nelle località più importanti dell'Asia Minore. La spedizione si compone dei professori Ernesto Curtius, Starck Adler e d'un maggiore che appartiene allo stato maggiore generale prussiano. La scialuppa cannoniera, *La Meteore*, fu messa a disposizione di questi signori affinchè essi possano intraprendere colla maggiore facilità le escursioni che loro saranno necessarie sulle coste, nell'interno e nelle isole.

La missione ha fatto eseguire degli scavi ad Efeso, dalla *Dilettant's Society* di Londra, e i dotti si sono in seguito diretti verso Sardes.

Sotto il ministero Manteuffel avevano di già intrapeso in questo distretto scavi che costarono moltissimo senza ottenere un importante resultato. Bisogna sperare che essi verranno condotti questa volta con più intelligenza, e che, se non si scava il suolo, si accerteranno almeno la posizione di Sardes e i limiti delle sue rovine. Un soggiorno troppo protratto sui luoghi sarebbe imprudente perchè la catena delle colline sulla quale s'innalza la necropoli dei re di Lidia è coperta di paludi e di praterie infestate dalla febbre. Erodoto menziona di già queste celebri tombe, e descrive assai esattamente il *tumulus* dove era sepolto il re Alyatte; quanto a Strabone egli è dispiacente che nel suo tempo non si conoscesse più la lingua lidiana. Speriamo, dice la *Gazzetta d'Augusta*, che i membri della missione scientifica getteranno qualche luce su questi differenti punti.

— L'incendio terribile delle miniere di carbon fossile del Wigan, ad onta delle immense quantità d'acqua, di cui vengono ogni giorno inondate, tuttavia non pare, scrive il *Times*, presso a spegnersi. Le quantità enormi di vapore acquoso, che escono dal pozzo principale, vengono crescendo, tanto che si sospetta che uno degli strati superiori di carbon fossile di sette piedi di spessezza (chiamato *Ince*) abbia eziandio preso fuoco.

— Le spoglie di Abramo Lincoln e dei suoi figli furono trasferite il 19 settembre dal tumulo provvisorio in cui erano state deposte, alla tomba che fu costruita per riceverle, nel campo santo di Oak Ridge.

Roberto T. Lincoln, figlio primogenito e unico superstite tra i figli dell'illustre Lincoln, assisteva alla mesta cerimonia, accompagnato da un grande numero di pubblici funzionari e di cittadini d'ogni ceto, accorsi da tutte le parti dello Stato.

— L'*Union* reca i nomi delle piazze forti di Francia che si arresero ai Tedeschi durante l'ultima guerra. Essi sono i ventiquattro seguenti: Amiens, Belfort, Bitche, La Fère, Laon, Lichtenberg, Longwy, Marsal, Metz, Mézières, Montmédy, Neufbrisach, Parigi, Péronne, Phalsbourg, Rocroy, Schelestadt, Sedan, Soissons, Strasbourg, Thionville, Toul, Verdun e Vitry-le-Français.

Il forte di Lichtenberg è il primo caduto in possesso dei Tedeschi. Dal 9 agosto esso era investito da due battaglioni e mezzo e da una brigata wurtemberghese e da un distaccamento di artiglieria. Il nemico incendiò coi suoi obici i fabbricati del forte. Il sottoluogotenente del 96° di linea, che comandava la guarnigione, capitolò il 12.

Il 15 agosto ebbe luogo la resa di Marsal, investita da una divisione bavarese.

Il 24 una divisione di cavalleria prussiana dell'armata del Principe Reale comparve davanti Vitry: la piazza capitolò il giorno dopo.

Dopo le capitolazioni di Lichtenberg, Marsal e Vitry, viene quella di Sedan (2 settembre). Quelle di Strasbourg e Metz sono del 28 settembre e 27 ottobre.

— Notizie ricevute dal *New York Herald* confermano l'annunzio di un terribile terremoto a Valparaiso e su tutta la costa del Chilì e la peruviana. L'agitazione del mare fu tale che i vascelli all'ingresso nei porti dovettero tenersi al largo.

— L'Associazione delle scienze sociali si è radunata il 4 ottobre a Leeds sotto la presidenza di sir John Packington. Non è, scrive il *Daily News*, una semplice assemblea di parlatori e di sterili filantropi quella che ha in quel giorno inaugurate le sue sedute a Leeds. È un congresso di uomini altrettanto pratici quanto teorici, e le questioni che esso avrà a discutere, e di cui sir J. Packington ha delineato il programma, questioni relative alla educazione legale, alla disciplina carceraria, all'educazione delle giovani figlie, all'assistenza dei fanciulli derelitti, al profitto che si può trarre dalle acque delle fogne, ecco le questioni che si rendono un giorno più che l'altro, importanti per la nazione. Il signor Gladstone ha recentemente fermato l'attenzione sull'aumento enorme del lavoro imposto al Parlamento dalle nuove questioni, di cui avrà bentosto la legislazione ad occuparsi. L'Associazione delle scienze sociali rappresenta almeno i nuovi lavori, le nuove cure alle quali coloro che hanno a cuore il benessere della società sono obbligati dalle crescenti complicazioni della civiltà odierna.

Questa Società venne fondata ad imitazione di quella che già esiste per l'avanzamento della scienza. L'Associazione espone più che non indaghi, più che alla investigazione, si dedica alla discussione. Il suo ufficio non cessa tuttavia di essere molto importante. Se l'Associazione fa qualche cosa per illuminare l'opinione pubblica, e spiana la via a una legislazione migliore, ne verrà perciò stesso la sua esistenza ampiamente giustificata. Essa riceve inoltre un singolare splendore dalla presidenza di sir John Packington. È un congresso nel quale gli uomini politici possono incontrarsi a discutere questioni riguardanti atti politici all'infuori d'ogni considerazione di partito.

— Verso la fine di settembre ebbe luogo a Hoboken (Stato di Nuova Jersey) l'apertura dello stabilimento tecnologico, fondato coi fondi del legato d'un ricco capitalista, signor Stevens, legato che consiste in una somma di 650,000 dollari e in un terreno atto a fabbricazione di 85,000 piedi quadrati (misura americana). Il programma dei corsi comprende le matematiche, la fisica, la meccanica, la geometria, la chimica e la metallurgica, le lingue inglese, francese e tedesca. All'istituzione è annessa una scuola preparatoria. Il corso degli studi è di quattro anni. Nell'interno dei fabbricati si trovano dei laboratorii e gabinetti di fisica e di chimica, delle gallerie per i modelli e dei laboratorii per imparare il maneggio degli strumenti e delle macchine. Avanti la loro ammissione, gli studenti devono provare che essi hanno i primi elementi del francese e dell'inglese, come pure del greco e del latino; il passaggio nelle classi superiori non si fa che col mezzo degli esami. Gli individui estranei allo stabilimento possono venire a lavorare nei laboratorii.

Alla fine degli studi l'istituto dà i diplomi d'ingegnere quando tutti gli esami sono passati conseguentemente. Il prezzo annuale è di 75 dollari per gli studenti che abitano lo Stato di Nuova Jersey; di 150 per gli altri; gli studenti poveri sono ammessi gratuitamente. Inoltre, vengono fatte dai professori dello stabilimento delle pubbliche lezioni, alle quali tutti possono intervenire.

DIARIO

Da quanto annunziano i giornali e le corrispondenze tedesche pare risulti che le trattative fra il governo imperiale germanico e il gabinetto di Versailles si aggirino soprattutto su due progetti di convenzione: uno riguarderebbe gli affari doganali, e l'altro sarebbe relativo al pagamento del quarto mezzo miliardo. Il cancelliere imperiale insisterebbe sulla necessità di trattare unitamente e solidariamente queste due questioni; il governo francese, al contrario, vorrebbe che fossero regolate separatamente e indipendentemente una dall'altra. Si disse che le ultime proposte formulate a Berlino avessero in qualche maniera un carattere di *ultimatum*, la qual cosa spiegherebbe il viaggio del signor Pouyer-Quertier. Ad ogni modo, le discussioni prenderanno ora un andamento rapido, e si è d'avviso che bentosto saranno condotte a termine.

Il *Reichsanzeiger* di Berlino annunzia officialmente la convocazione del Parlamento germanico pel 16 ottobre.

Le Diete provinciali dell'Austria cisleitana, invitate dal Governo ad eleggere i loro delegati al Reichsrath, hanno in gran parte ottemperato all'invito. Si crede che quelle Diete, dove prevale l'opposizione, ricuseranno di farsi rappresentare al Reichsrath. Quest'ultimo verrà convocato bentosto, essendo imminente la chiusura delle Diete provinciali.

La Dieta di Praga, come è noto, aveva affidato a una commissione di trenta deputati l'incarico di compilare, sotto la forma d'un indirizzo in risposta al rescritto imperiale, un progetto di ordinamento politico pel regno di Boemia, il quale riassumesse le concessioni che gli czechi della Boemia attendono dal ministero. Ora vediamo nei giornali di Vienna pubblicato il testo del progetto d'indirizzo boemo, il quale è lunghissimo, tanto che, compresa la esposizione degli *articoli fondamentali*, che, secondo la commissione, hanno a formare la base della conciliazione, occupa circa otto colonne della *Neue Freie Presse*. È un progetto di legge costituzionale, che radicalmente altera l'attuale costituzione di tutto l'impero. Ecco le principali disposizioni del progetto di legge costituzionale. Affari comuni dell'impero sarebbero i rapporti colle potenze estere, gli affari della guerra e della marina, ma con molte eccezioni che restringono singolarmente l'autorità centrale a questo riguardo, le finanze, per le spese comuni.

All'amministrazione degli affari comuni presiederà un ministero comune; l'autorità legislativa, per quanto spetta agli affari comuni, sarà esercitata da delegazioni elette dai corpi legislativi provinciali; queste formeranno un Congresso al quale la Dieta di Boemia invierà quindici suoi rappresentanti e otto supplenti, per gli affari concernenti la Boemia, l'autorità legislativa appartiene alla Dieta boema. Del ministero comune farà parte un cancelliere responsabile di Boemia. Le spese per gli affari comuni verranno coperte col mezzo di quote porzioni. In luogo di una Camera dei Signori vi sarà un Senato composto per metà, di membri ereditari, e per l'altra metà, di membri eletti a vita dall'imperatore sopra una terna presentata dalle Diete.

Questo Senato deciderà sulle contestazioni fra le varie provincie, e sui conflitti di competenza tra il Congresso delle delegazioni e le Diete; esso formerà un tribunale giudicante nel caso d'accuse contro i ministri, ecc.

Oltre al ministero comune vi saranno i ministeri delle provincie. Questo progetto riconosce l'accordo seguito nel 1867 coll'Ungheria.

Da tutte queste disposizioni fondamentali (accompagnate da parecchie altre d'ordine secondario) risulta chiaramente che verrebbe soppresso affatto il Reichsrath, ossia il Parlamento centrale, e che la Commissione della Dieta boema chiede apertamente un puro e schietto federalismo.

Riguardo al processo intentato dall'autorità competente ai Mormoni il *World* di New-York, del 20 settembre, pubblica una corrispondenza proveniente dalla Città del Lago Salato, colla data 19 settembre, nella quale si legge che il gran giurì del terzo distretto era stato convocato in quella mattina stessa per decidere sugli

atti d'accusa contro i poligami. Il giudice presidente della Corte, nella sua allocuzione ai giurati, disse: « Signori giurati, voi siete convocati, non per giudicare di processi criminali, ma soltanto per decidere quali processi abbiano ad essere giudicati. Nell'adempimento del vostro dovere, vi lascierete guidare da quei medesimi principii di legislazione che regolano la condotta dei grandi giurì, così al Maine come nel territorio di Montana; così nella Georgia come nell'Arizona. Questi principii legislativi sono convenienti a tutti i luoghi della repubblica.

« I crimini di assassinio, d'incendio, di furto qualificato, di bigamia, d'adulterio, d'insurrezione, commessi nell'Utah, sono di ugual natura in ogni luogo. Se qualche cosa vi ha di eccezionale nella condizione dell'Utah, è la condotta particolare di alcuni individui del paese, e non perchè vi siano alcuni principii particolari di politica, che vogliano essere quà praticati. L'Utah appartiene agli Stati Uniti, e il popolo dell'Utah, come quello di tutte le altre parti del paese, è giudicabile secondo le leggi degli Stati Uniti. Quelli che obbediscono alle leggi devono essere e sono protetti nell'esercizio dei loro diritti. Quegli uomini autorevoli per influenza, che calpestano le leggi, devono pei primi provare gli effetti della legge, anzi che gli infimi che si saranno lasciati da quelli sedurre. Giurati, è vostro e mio dovere far osservare le leggi. Facciamolo senza timore, senza ostentazione e senza il pensiero di riceverne la ricompensa. »

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 11.

Sembra deciso che Casimir Périer sarà nominato ministro dell'interno.

Lefranc resterà all'agricoltura.

Le ultime difficoltà nel trattato franco-tedesco consistevano nella domanda di Bismarck che le garanzie dei banchieri fossero date colla menzione che sarebbero valide in qualsiasi eventualità di regime politico della Francia. Le difficoltà sono pressochè appianate.

New-York, 10.

Ogni cosa preziosa a Chicago venne distrutta.

Le perdite sono calcolate a 200 milioni di dollari.

L'avvenimento produsse gran panico nei negozianti di New-York.

La pioggia continua.

Vi sono molte vittime; finora vennero ritrovati 40 cadaveri.

Otto saccheggiatori furono impiccati.

Spediscons provvigioni da Pittsburg, Buffalo, Cincinnati e St-Louis.

Dublino, 11.

Ieri ebbe luogo un grande *meeting* per l'amnistia dei feniani prigionieri.

Bruxelles, 11.

L'Indépendance Belge incomincerà domani la pubblicazione dei documenti relativi all'annessione del Belgio, secondo la corrispondenza trovata alle Tuileries.

Berlino, 11.

L'imperatore aprirà il Reichstag personalmente.

Borsa di Vienna — 11 *ottobre*.

	10	11
Mobiliare	288 60	287 —
Lombarde	197 80	196 70
Austriache	383 —	383 —
Banca Nazionale	766 —	764 —
Napoleoni d'oro	9 47 1/2	9 43
Cambio su Londra	119 30	118 70
Rendita austriaca	68 35	68 15

Borsa di Parigi — 11 *ottobre*.

	10	11
Rendita francese 3 0/0	56 45	56 57
Rendita italiana 5 0/0	60 80	61 17 (?)
Ferrovie Lombardo-Venete	441 —	433 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	239 50	240 —
Ferrovie romane	87 50	88 75
Obbligazioni romane	167 —	166 —
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	171 50	172 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	186 —	186 50
Consolidati inglesi	—	—
Cambio sull'Italia	4 1/2	4 1/2
Credito mobiliare francese	253 —	257 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	469 75	470 —
Azioni id. id.	687 —	690 —
Prestito	92 45	92 67

Borsa ferma.

Borsa di Berlino — 11 *ottobre*.

	10	11
Austriache	215 —	215 1/2
Lombarde	110 3/4	110 3/4
Mobiliare	161 3/4	161 3/8
Rendita italiana	57 1/2	57 5/8
Tabacchi	89 1/4	89 —

Chiusura della Borsa di Firenze — 12 *ottobre*.

	11	12
Rendita 5 0/0	63 42 1/2	63 42 1/2
Napoleoni d'oro	21 23	21 21
Londra 3 mesi	26 87 1/2	26 77 1/2
Marsiglia, a vista	104	103 62 1/2
Prestito Nazionale	82 90	83 —
Azioni Tabacchi	716 —	717 —
Obbligazioni Tabacchi	492 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale	2900	2900 —
Ferrovie Meridionali	410 90	410 75
Obbligazioni id.	194 —	194 —
Buoni Meridionali	495 —	495 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	85 —	84 90
Banca Toscana	1557 —	1549 —

Borsa incerta.

TELEGRAMMA METEOROLOGICO

11 *ottobre*.

Prosegue a dominare per ogni dove la calma e il bel tempo, solo in qualche punto del Mediterraneo il vento è stato un po' variabile. Barometro alto in tutte le stazioni.

750 mm. Valentia. 65 Edimburgo, Penzance, Lorient e Bajona. 70 Berna.

In Roma questa mattina, 12 ottobre, il barometro cala forte.

L'Ufficio di DIREZIONE della *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, dal giorno 10 ottobre è stabilito presso il Ministero dell'Interno, già palazzo Braschi.

FEA ENRICO, *Gerente*.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA,

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 12 *ottobre* 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO
Genova	30	— —	— —
Napoli	30	— —	— —
Livorno	30	— —	— —
Firenze	30	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —
Milano	30	— —	— —
Ancona	30	— —	— —
Bologna	30	— —	— —
Parigi	90	— —	— —
Marsiglia	90	102 80	102 30
Lione	90	— —	— —
Londra	90	26 77	26 67
Augusta	90	— —	—
Vienna	90	223 50	222 50
Trieste	90		

VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	63 40
Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	63 12
Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	82 55
Detto piccoli pezzi	»	— —	82 65
Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	495 —
Detti Emissione 1860-64	»	— —	85 50
Detti concambiati	»	— —	84 —
Prestito Romano, Blount	»	— —	63 —
Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	64 25
Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000 —	—
Banca Romana	»	1000 —	1127 —
Banca Generale	»	— —	570
Azioni Tabacchi	»	500 —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	89 —
Obbligazioni dette	1 luglio 71	500 —	172 —
Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	—
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	488 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	487 —
Pio Ostiense	»	430 —	70 —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIANOZI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 11 *ottobre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	765 8	765 3	763 8	763 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	14 0	22 3	22 5	18 8	Termometro
Umidità	62 | 7 42	54 | 10 88	55 | 11 06	64 | 10 88	Massimo = 23 3 C. = 18 6 R.
Anemoscopio	N. 7	O. 3.	S. O. 10.	N. 2	Minimo = 13,4 C. = 10 7 R.
Stato del cielo	8. piccoli cirri sparsi	7. cumuli sparsi	8. piccoli cirri	10. chiariss.	

ELENCO *delle rendite 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici.*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848)

Continuazione (V. i numeri 277 e 278 3ª *pagina*)

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: Comune	SEDE: Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annua: dovuta fino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	Rendita annua: corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita annua: da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli enti morali indicati nella colonna 2	decorrenza della rendita da inscriversi all'ente morale mediante preliminare della quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute: dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Rate arretrate: dal giorno 4 settembre 1867, oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Rate arretrate: dal 1° gennaio 1869, oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Rate arretrate: dal 1° gennaio 1871, oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	Totale Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile: 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	Ritenuta: 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	Totale Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate dal Demanio all'investito in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519. Col. 14 — 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
113	Santuario di N. Signora della Guardia in Polcevera, frazione di	Ceranesi	Genova	Legale rappresentante	588 86	»	588 86		»	87 55	656 62	294 43	1038 60	57 79	38 84	96 64	941 96
114	Fabbriceria parrocchiale di Campomarone in	Larvego	Id.	Idem	236 20	»	236 20		»	0 04	0 68	418 10	118 82	0 06	15 59	15 65	103 17
115	Fabbriceria di Santa Croce in	Moneglia	Id.	Idem	34 25	»	34 25		17 25	»	»	17 12	34 37	»	2 26	2 26	32 11
116	Opera della chiesa di San Martino vescovo a Batignano, frazione di	Grosseto	Grosseto	Idem	3 [illegible]	»	3 [illegible]		2 27	»	»	4 50	3 77	»	0 20	0 20	3 57
117	Cassa degli argenti nella cattedrale di	Lecce	Lecce	Idem	54 87	»	54 87		»	»	»	27 44	27 44	»	3 64	3 64	23 80
118	Opera dell'oratorio della Madonna del Monte in	Marciana Marina	Livorno	Idem	38 62	»	38 62		28 11	»	»	19 31	47 42	»	2 55	2 55	44 87
119	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di	Gonzaga	Mantova	Idem	620 76	»	620 76		»	141 83	240 26	310 38	702 47	2 74	49 97	52 71	649 96
120	Fabbriceria parrocchiale di Cerese, frazione di	Quattreville	Id.	Idem	40 50	»	40 50		»	»	»	20 25	20 25	»	2 67	2 67	17 58
121	Fabbriceria parrocchiale ed annesso legato Grigagnini in Sacchetta, frazione di	Sustinente	Id.	Idem	259 25	»	259 25		»	75 60	174 46	129 62	379 68	15 35	17 11	32 46	347 22
122	Cappella di San Calogero nella chiesa della Santissima Annunziata in	Frazzanò	Messina	Idem	45 04	»	45 04		»	36 32	63 06	22 52	122 10	5 55	2 97	8 52	113 58
123	Chiesa dell'Assunta ed annessa cappella della Provvidenza in	Gualtieri Sicaminò	Id.	Idem	190 32	»	190 32		»	53 30	229 44	95 16	376 90	20 10	12 56	32 66	344 24
124	Chiesa di S. Filippo in	Limina	Id.	Idem	21 »	»	21 »		»	»	28 50	10 50	39 »	2 51	1 38	3 89	35 11
125	Chiesa madre dell'Immacolata e cappella annesse in	Roccafiorita	Id.	Idem	318 55	»	318 55		»	»	419 70	159 27	578 97	36 93	21 02	57 95	521 02
126	Chiesa di Santa Maria Floripotima in	Santa Lucia del Mela	Id.	Idem	7 57	»	7 57		»	»	»	3 79	3 79	»	0 50	0 50	3 29
127	Chiesa di S. Bartolommeo apostolo in	Napoli	Napoli	Idem	2142 76	»	2142 76		»	»	821 39		821 39	»	108 42	108 42	712 97
128	Oratorio del Carmine in	Angola d'Ossola	Novara	Idem	9 17	»	9 17		»	»	4 37	4 58	8 95	0 12	0 61	0 73	8 22
129	Oratorio di Sant'Ambrogio di Antoliva di	Arizzano	Id.	Idem	32 39	»	32 39		»	»	4 43	16 19	20 62	0 39	2 14	2 53	18 09
130	Oratorio di San Bernardo di	Id.	Id.	Idem	0 33	»	0 33		»	»	»	0 16	0 16	»	0 02	0 02	0 14
131	Oratorio di San Giovanni Battista in Pianezzo, frazione di	Arola	Id.	Idem	23 36		23 36		10 97	»	»	11 68	22 65	»	1 54	1 54	21 11
132	Santuario della Madonna del Tabbi in	Biamè	Id.	Idem	625 95	»	625 95		»	»	550 10	312 97	863 07	48 41	41 31	89 72	773 35
133	Oratorio di S. Antonio da Padova d'Otra di Fervento, frazione di	Boccioleto	Id.	Idem	1 50	»	1 50		»	»	0 60	0 75	1 35	0 05	0 10	0 15	1 20
134	Cappella del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di Fervento in	Id.	Id.	Idem	11 57		11 57		»	»	10 35	5 78	16 13	0 91	0 76	1 67	14 46
135	Oratorio di San Martino di Piaggiogna, fraz. di	Id.	Id.	Idem	18 11		18 11		»	»	18 07	9 06	27 13	1 52	1 20	2 72	24 34
136	Oratorio della Beata Vergine delle Grazie in Ronchi	Id.	Id.	Idem	13 06	»	13 06		»	»	4 74	6 53	11 27	0 42	0 86	1 28	9 99
137	Chiesa parrocchiale di S. Alessandro in	Briona	Id.	Idem	64 13	»	64 13		18 35	»	»	32 06	50 41	»	4 23	4 23	46 18
138	Chiesa parrocchiale di S. Abbondio in	Buronzo	Id.	Idem	3566 35	»	3566 35	1° luglio 1870	274 97	3173 71	4790 50	1833 17	10072 35	421 56	241 98	663 54	9408 81
139	Oratorio di Sant'Anna in Comero di	Cambiasca	Id.	Idem	4 27	»	4 27	1871	»	»	»	2 14	2 14	»	0 28	0 28	1 86
140	Oratorio di Santa Croce in	Candelo	Id.	Idem	823 73	»	823 73		621 27	760 57	1147 94	411 87	2942 69	101 02	54 37	155 39	2787 30
141	Oratorio di Sant'Agata in	Carpignano Sesia	Id.	Idem	3 79	»	3 79		0 56	3 51	5 30	1 89	11 26	0 47	0 25	0 72	10 54
142	Suffragio dei defunti in	Casaleggio	Id.	Idem	127 »	»	127 »		18 81	117 79	177 80	63 50	377 90	15 65	8 38	24 03	373 87
143	Chiesa parrocchiale di San Gaudenzio in	Cavaglietto	Id.	Idem	52 07	»	52 07		14 61	39 98	60 34	26 03	140 96	5 31	3 44	8 75	132 21
144	Oratorio di San Grato di Cerchiera in	Cellio	Id.	Idem	3 41	»	3 41		»	»	»	1 71	1 71	»	0 22	0 22	1 49
145	Chiesa parrocchiale di Magnonevolo in	Cerione	Id.	Idem	373 75	»	373 75		29 07	254 84	384 66	186 87	855 44	33 85	24 67	58 52	796 92
146	Chiesa parrocchiale di San Clemente in	Cesara	Id.	Idem	270 95	»	270 95		155 01	156 35	236 »	135 48	682 87	20 77	17 88	38 65	644 22
147	Oratorio di Santa Maria di Sussello in	Corciago	Id.	Idem	30 59	»	30 59		»	»	5 83	15 29	21 12	0 51	2 02	2 53	18 59
148	Chiesa campestre della Madonna delle Grazie in San Grisante di	Crescentino	Id.	Idem	144 24	»	144 24		37 64	72 17	108 94	72 12	280 87	9 59	9 52	19 11	261 76
149	Chiesa parrocchiale di	Croce Mosso	Id.	Idem	42 »	»	42 »		9 10	»	»	21 »	30 10	[illegible]	2 77	2 77	27 33
150	Oratorio di Santa Maria di	Fomarco	Id.	Idem	8 25	»	8 25		»	»	»	4 13	4 13	»	0 55	0 55	3 58
151	Santuario della Santissima Trinità sopra Bosco di Ghiffa in	Ghiffa	Id.	Idem	15 80	»	15 80		»	»	»	7 90	7 90	»	1 04	1 04	6 86
152	Fabbriceria della chiesa parrocchiale dell'Assunta ed annessa succursale di Rovagliano, banco dei morti, cappella di San Ginesino e legati Viazio e Janetti in	Grignasco	Id.	Idem	563 80	»	563 80		398 82	54 83	82 76	281 90	818 31	7 28	37 21	44 49	773 82
153	Oratorio della Beata Vergine del Carretto in	Guardabosone	Id.	Idem	51 78	»	51 78		34 88	48 03	72 50	25 89	171 30	6 38	3 41	9 79	161 51
154	Chiesa parrocchiale di Alleo in	Mergozzo	Id.	Idem	30 45	»	30 45		»	»	1 70	15 23	16 93	0 15	2 01	2 16	14 77
155	Chiesa parrocchiale di San Bartolommeo di	Mezzana Mortigliengo	Id.	Idem	101 41	»	101 41		16 82	»	»	50 70	67 52	»	6 69	6 69	60 83
156	Chiesa parrocchiale di Sª Maria del sobborgo della Bicocca in	Novara	Id.	Idem	808 88	»	808 88		»	»	101 40	404 44	895 84	8 92	53 39	62 31	443 53
157	Chiesa cattedrale di	Id.	Id.	Idem	37153 60	»	37153 60		27020 01	33053 41	49891 94	18576 80	128542 16	4390 49	2452 14	6842 63	121699 53
158	Oratorio della B. Vergine del Bodeu in	Ornavasso	Id.	Idem	2 60	»	2 60		»	»	0 51	1 30	1 81	0 04	0 17	0 21	1 60
159	Oratorio di S. Bernardo di	Id.	Id.	Idem	8 91	»	8 91		»	»	1 73	4 46	6 19	0 15	0 59	0 74	5 45
160	Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano in	Id.	Id.	Idem	23 55	»	23 55		»	»	4 57	11 78	16 35	0 40	1 55	1 95	14 40
161	Chiesa campestre di San Giuseppe in	Palazzolo Vercellese	Id.	Idem	44 91	»	44 91		8 98	27 88	42 08	22 45	101 39	3 70	2 96	6 66	94 73
162	Oratorio di S. Defendente di Beccara in	Piedicavallo	Id.	Idem	4 95	»	4 95		0 06	»	»	2 48	2 54	»	0 33	0 33	2 21
163	Oratorio della Natività al Bonaccio Inferiore, frazione di	Rimella	Id.	Idem	2 56	»	2 56		»	»	0 41	1 28	1 69	0 04	0 17	0 21	1 48
164	Oratorio della B. Vergine del Pianello in	Id.	Id.	Idem	6 98	»	6 98		»	»	1 09	3 49	4 58	0 10	0 46	0 56	4 02
165	Oratorio dei SS. Fabiano e Sebastiano in	Rossa	Id.	Idem	3 64	»	3 64		»	»	»	1 82	1 82	»	0 24	0 24	1 58
166	Oratorio di S. Marco di	Rumianca	Id.	Idem	18 58	»	18 58		»	»	1 09	9 29	10 38	0 10	1 23	1 33	9 05

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso d'Asta.

Essendo andato deserto l'incanto tenuto il 5 corrente ottobre per il deliberamento del secondo lotto dell'impresa delle sussistenze ai Corpi della Regia Marina che comprende il servizio nel secondo dipartimento, si notifica:

Che il giorno 26 stesso mese di ottobre, alle ore 12 meridiane, si procederà avanti il direttore generale del personale, in una delle sale di questo Ministero, in Roma, via della Scrofa (ex-convento di S. Agostino), ad un nuovo incanto, essendo stati aumentati i prezzi del capitolato, giusta l'elenco che segue:

Genere	Unità	Prezzo
Biscotto bianco	Per ogni quintale	L. 61 »
Biscotto bigio	id.	» 53 »
Pasta bianca	id.	» 68 »
Pasta bigia	id.	» 52 »
Pane per truppe	id.	» 45 »
Vino rosso di Piemonte, di Sicilia, di Sardegna, delle Puglie ed altre provincie del Regno	per ogni ettolitro	» 36 »
Vino di Francia e Spagna	id.	» 42 »
Rhum di gradi 28	id.	» 150 »
Acquavite di gradi 20	id.	» 100 »
Aceto bianco	id.	» 31 »
Riso	per ogni quintale	» 43 »
Zucchero biondo	id.	» 125 »
Caffè	id.	» 219 »
Fagiuoli	id.	» 33 »
Fave (esclusi i favini)	id.	» 18 »
Formaggio nazionale	id.	» 160 »
Detto di Olanda	id.	» 240 »
Fior di farina di frumento	id.	» 48 »
Olio da mangiare	id.	» 150 »
Olio da lumi	id.	» 135 »
Petrolio	per ogni litro	» » 80
Stokefis	per ogni quintale	» 120 »
Carne fresca di bue	id.	» 135 »
Id. uccisa a bordo	id.	» 155 »
Id. salata di bue	id.	» 155 »
Id. salata di porco	id.	» 205 »
Legna da bruciare	id.	» 8 50
Fieno	id.	» 10 »
Paglia	id.	» 8 »
Crusca	id.	» 15 »
Carbon fossile inglese	per ogni tonnellata	» 45 »
Carbone di legna	id.	» 110 »
Sale (prezzo di tariffa).		
Pepe	per ogni chilogr.	» 1 »
Candele stearichе	id.	» 1 50
Candele di sevo	id.	» 1 80
Sapone	id.	» 1 05
Esca, zolfo	id.	» 1 50
Bambagia	id.	» 4 »
Capiola per riverberi per ogni pezza di metri 13 1/2	id.	» 4 »
Lucignoli tondi per cilindri, di cotone e seta, sopraffini, di centimetri 3 di circonferenza	al metro	» » 40
Stoppini per lampade a moderatore di qualunque grandezza	ogni pacco di 12 stopp.	» » 50
Sacchi di tela canape, lunghi metri 1 a metri 1 25 e larghi centimetri 70 a 75	caduno	» 1 90
Botti cerchiate in ferro (da vino) per cento litri di capacità	caduna	» 12 »
Botti cerchiate in legno (per vino)	per cento litri	» 10 »
Barili cerchiati in ferro (per spiriti)	id.	» 12 »
Barili cerchiati in legno (per spiriti)	id.	» 10 »
Scope di meliga	caduna	» » 50

Nei prezzi sovraddescritti sono compresi i diritti, dazi e balzelli d'ogni specie, cadenti a carico dell'impresa a termini dell'articolo 136 del capitolato d'appalto.

La sovraccitata impresa sarà duratura per cinque anni a principiare dal primo gennaio 1872 e terminerà al 31 dicembre 1876.

Le condizioni generali e particolari d'appalto sono visibili tutti i giorni presso il Ministero della marina, dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane, nonchè presso gli uffici dei commissariati di marina e presso tutte le prefetture del Regno.

Gli aspiranti all'impresa dovranno essere nazionali, probi ed esercenti un commercio che abbia affinità coi generi contemplati nella presente fornitura; le prime due qualità dovranno risultare da certificati delle Autorità competenti, l'ultima verrà accertata da apposita dichiarazione di una Camera di commercio del Regno; questi documenti dovranno presentarsi insieme all'offerta di ribasso.

Le offerte potranno essere presentate, oltre che al Ministero, anche ai suddetti uffici di commissariato e di prefettura, purchè ciò avvenga in tempo utile per potersi trasmettere al Ministero ed arrivare nel giorno ed ora stabiliti per gl'incanti.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sui prezzi stabiliti nel quaderno d'oneri il ribasso maggiore, calcolato a un tanto per cento, purchè questo superi il minimo fissato nella scheda segreta del Ministero della marina, deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno, insieme ai documenti suddetti ed alla offerta di ribasso, esibire un certificato constatante l'eseguito deposito, a garanzia dell'asta, in una delle casse dello Stato, della somma di L. 100,000 in numerario od in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, salvo poi a portare detto deposito, all'atto della stipulazione del relativo contratto, alla somma di L. 250,000.

I fatali pel ribasso del ventesimo spireranno al mezzodì del giorno 4 novembre prossimo venturo.

Il deliberatario depositerà, oltre all'ammontare della tassa di registro, lire 1000 per le spese del contratto.

Roma, 8 ottobre 1871.

4261 — *Il Capo di Sezione*: CELESIA.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE
DELLA DIVISIONE DI NAPOLI

Essendo risultato deserto l'incanto per provvista di grano, annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre p. scorso, n. 265, si previene il pubblico che in detto ufficio vi sarà un secondo esperimento d'asta il giorno di mercoledì 18 ottobre corrente, ad un'ora pom., sulle medesime basi, prezzi e condizioni del precedente, con avvertenza però che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che una sola offerta.

Il grano a provvedersi ammonta a quintali 6000, divisi in 60 lotti di quintali 100 caduno, e delle qualità: romanelle del Beneventano - misto di Pescara - Taganrok duro, giusta quanto rilevasi dalla detta Gazzetta n. 265.

I campioni sono visibili nel suddetto ufficio.

4296

R. Prefettura della Provincia di Treviso

Avviso di seguito deliberamento.

Essendosi nell'incanto tenutosi oggi 7 ottobre 1871 in questa Regia prefettura per l'appalto del lavoro di costruzione di una diga a presidio della sponda sinistra di Piave nella località detta prato delle Zattere ed a repellente regolatore del corso del fiume, deliberato l'appalto per L. 64199 12, il pubblico è avvertito, che i fatali per fare il ribasso, che non può essere inferiore al ventesimo, sul prezzo cui fu deliberato, scadono col mezzodì preciso del giorno di martedì 17 ottobre andante.

Le offerte in ribasso vogliono essere corredate dal prescritto certificato di moralità e d'idoneità, non che del deposito di L. 3500 in numerario o biglietti della Banca Nazionale, e di altre L. 850, salvo liquidazione, per le spese, riferendosi del resto per le altre condizioni, all'avviso d'asta emanato da questa Segreteria il giorno 26 settembre di quest'anno.

Treviso, addì 7 ottobre 1871.

4306 — *Il Segretario di Prefettura*: C. COSTA.

Avviso.

Col giorno 5 settembre 1871 si è smarrito un libretto di pensione per servizio civile con l'assegno di lire 18 62 mensili, appartenente a Vincenzo Salmoriaghi; chiunque lo abbia trovato lo riporti in via Padella, n. 19, secondo piano, e gli sarà data una conveniente mancia.

4301

CONVITTO CANDELLERO
Torino — Via Saluzzo, numero 33
ANNO 27°

Col 2 novembre si ricomincierà la preparazione per l'ammessione alla R. Accademia Militare, alla Scuola Militare di Cavalleria, Fanteria e di Marina, nonchè all'Istituto Tecnico-Industriale e Professionale.

3822

MINISTERO DELL'INTERNO — Direzione Generale delle Carceri
Ufficio di Prefettura di Caltanissetta

AVVISO D'ASTA per secondo incanto per lo appalto del servizio di fornitura e del lavoro in alcuni stabilimenti carcerari situati nella provincia di Caltanissetta.

Stante la seguita deserzione dell'asta tenuta il giorno 28 settembre ultimo, si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane del giorno 21 del corrente mese di ottobre, nello ufficio della prefettura di Caltanissetta, si addiverrà alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, ad un secondo incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto rispettivo del servizio di fornitura e del lavoro nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia e divisi in lotti giusta il riparto risultante dalla seguente tavola, nella intelligenza che si farà luogo all'aggiudicazione dello appalto quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative			della cauzione in rendite dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
Unico	Carceri giudiziarie della provincia.	Servizio della Casa	Parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A, D, G, L, O, P, Q, Parte I. - R. Parte I	1,408,335	L. 0 62	2535	3800	40	L. 90

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni cinque decorrendi dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1876.
2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne 4 e 5 della tavola sovrastante.
3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6 della tavola suddetta.
4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi respettivamente indicati nella colonna 7 della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7 della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.
6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, non sono soggetti a ribasso.
7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto la offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale indicato nella colonna 9 della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.
8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.
9. L'appalto sarà deliberato per ciascun lotto al migliore offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.
10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 5 novembre prossimo, alle ore 12 meridiane.
11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.
12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna 8 della tavola sovraccitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9 della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.
13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 10 della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Caltanissetta, addì 6 ottobre 1871.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario incaricato: E. RODRIGUEZ.

4287

MINISTERO DELL'INTERNO — Direzione Generale delle Carceri
Ufficio di Prefettura di Trapani

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro in alcuni stabilimenti carcerari, situati nella provincia di Trapani.

Si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane del giorno 19 del corrente mese di ottobre, nell'ufficio della prefettura di Trapani, si addiverrà alla presenza del signor prefetto, o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, al secondo pubblico incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto rispettivo del servizio di fornitura e del lavoro nei sottoindicati stabilimenti carcerari esistenti nella provincia e divisi in lotti, giusta il riparto risultante dalla seguente tavola:

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziare e stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari de' capitoli d'oneri a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative			della cauzione in rendita dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
Unico	Carcere giudiziario della provincia	Servizio della Casa	Parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A, D, G, L, O, P, Q p. 1ª R. parte 1ª	1,597,520	L. 0 62	2875	4300	36	L. 81

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 5, decorrendi dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1876.
2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne 4 e 5 della tavola sovrastante.
3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno dritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6 della tavola suddetta.
4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna 7 della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, num. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7 della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.
6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.
7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto la offerta di ribasso estesa sovra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale indicato nella colonna 9 della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.
8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli, sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.
9. L'appalto sarà deliberato per ciascun lotto al migliore offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari, si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato. Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi sia un solo offerente.
10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 2 prossimo novembre, alle ore 12 meridiane.
11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.
12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma rispettivamente indicata per ciascun lotto nella colonna 8 della tavola sovracitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9 della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.
13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9 della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

Addì 3 ottobre 1871.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario delegato: A. ACANFORA.

4286

Prefettura della Provincia di Benevento

Essendo andato deserto il primo esperimento d'incanto fissato pel giorno 28 del mese di settembre scorso pel l'appalto del servizio di fornitura e del lavoro della casa di correzione di Montesarchio, si fa noto al pubblico che alle 10 antimeridiane di mercoledì 18 ottobre corrente mese, nell'ufficio della prefettura di Benevento, si addiverrà, alla presenza del signor prefetto, ad un secondo esperimento d'incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto di sopra cennato risultante dalla seguente tavola:

Num. d'ordine dei lotti	Circoli di carceri giudiziarie e Stabilimenti penali componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti		Quantità approssimativa delle giornate di presenza per ogni lotto nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'oneri a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Titolo dei capitoli			della cauzione in rendita dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
Unico	Casa di correzione di Montesarchio	Servizio della casa e del lavoro	Parte 1ª, titolo 2° della parte 2ª parte 3ª	B, E, H, M, O, P, Q, R, parte 2ª	382,668	L. 1 »	920	1400	5	L. 11 25

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI.

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni sei decorrendi dal 1° gennaio 1872 al 31 dicembre 1877.
2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate per ciascun lotto nelle colonne 4 e 5 della tavola sovrastante.
3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6 della tavola suddetta.
4. L'asta sarà aperta separatamente per ciascun lotto sui prezzi rispettivamente indicati nella colonna 7 della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso ai prezzi fissati nella colonna 7 della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.
6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli non sono soggetti a ribasso.
7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare separatamente per ogni lotto la offerta di ribasso estesa sovra carta bollata, debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito interinale indicato nella colonna 9 della tavola, in contanti od in biglietti di banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.
8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle tavole stesse alla colonna 7. Tanto i capitoli d'oneri quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura, sottoprefettura e Direzioni di stabilimenti carcerari.
9. L'appalto sarà deliberato per ciascun lotto al migliore offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione Generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra gli autori di offerte pari, ad estinzione di candela vergine, e nei modi stabiliti dall'articolo 93 del regolamento precitato.
10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni quindici scadenti nel giorno 2 novembre prossimo, alle ore 12 meridiane.
11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.
12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata per ciascun lotto nella colonna 8 della tavola sovraccitata. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9 della tavola, il quale cederà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.
13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9 della tavola in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

CONDIZIONI SPECIALI.

14. La quantità dei tessuti di lana che la casa di correzione di Saliceta San Giuliano e la casa di forza di Volterra, le sole per ora incaricate di tale somministrazione, sono tenute di fornire all'appaltatore, vien limitata a quella consentita dalle forze produttive di quelle lavorazioni. Epperò a cura delle rispettive Direzioni devrà in principio d'ogni anno essere notificata all'impresa la quantità approssimativa degli occorrenti tessuti e dei capi di vestiario che assuma impegno di somministrare all'anno, fatta facoltà all'appaltatore di provvedersi altrimenti per la quantità occorrente in più.

Essendo secondo esperimento, l'aggiudicazione avverrà quand'anche siavi un solo offerente.

Benevento, 2 ottobre 1871.

4318 — *Il Segretario incaricato*: A. PELLECCHI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino in camera di consiglio ha sotto il 2 maggio 1871 emanato il seguente decreto:

Autorizza l'Amministrazione generale del Debito Pubblico Italiano ad addivenire alla traslazione o tramutamento delli tre certificati di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato cinque per cento, portanti rispettivamente li numeri 27542, 139077, 18909, della rendita distinta di lire 65, 2050 e 100, intestate tutte a favore di Picco Giulia vedova nata Prat fu Giovanni Battista, provvedendo a che le dette tre rendite siano tramutate e convertite in altri quattro o più certificati di rendita, intestati come infra per la concorrente qui specificata, cioè:

Per lire cento in capo della signora Giulietta Bruno nata Picco;

Per lire settecento cinquanta in capo alla signora Ernesta Picco;

Per lire seicento ottantadue e centesimi 50 in favore del signor cav. colonnello Gustavo Picco;

Per altre lire seicento ottantadue e centesimi cinquanta in favore del luogotenente colonnello cav. Alfredo Picco;

Siccome unici figli ed eredi di detta titolare.

Torino, il 2 ottobre 1871.

4173 — Not° PIETRO VITTORIO PAVESIO.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Si notifica per ogni effetto che di diritto che in seguito a ricorso presentatosi dalla Giovanna Molino di Crocé Mosso, moglie di Basilio Molino Lova fu Giacomo, onde ottenere dichiarata l'assenza dello stesso di lei marito, il tribunale civile di Biella con suo decreto 21 luglio ultimo a norma delle disposizioni di cui all'articolo 23 Codice civile mandò prima ed avanti ogni cosa assumere giurate sommarie informazioni sulle circostanze esposte, ed ordinò le pubblicazioni ed inserzioni volute dalla legge.

Biella, 30 agosto 1871.

3759 — GENTA sostituito CORONA.

AVVISO.

4305

Nel giudizio di fallimento apertosi davanti al tribunale di commercio di Roma contro Eugenio Frezza, questo tribunale con sentenza del giorno 10 ottobre 1871, dietro rinuncia fatta dal signor avv. Luigi Azzellini già nominato sindaco provvisorio del detto fallimento, surrogava al rinunciatario avvocato Luigi Azzellini il signor Giuseppe Maurizi Fabi, domiciliato via de' Banchi Nuovi, n. 59, nominandolo sindaco provvisorio del fallimento di Eugenio Frezza.

Dalla cancelleria del tribunale di commercio di Roma, li 10 ottobre 1871.

Il vicecancelliere
FILIPPO VINCENZI.

RISOLUZIONE DI SOCIETÀ.

Con scrittura in data 9 ottobre corrente, debitamente registrata e depositata alla cancelleria del tribunale di commercio di questa città, si è risolta la Società in nome collettivo per l'esercizio di un'agenzia commerciale sotto la ditta Casalegno e Comp., costituita fra i sottoscritti con altra scrittura 7 marzo 1871, pure registrata e depositata alla cancelleria predetta.

F. G. FRANCHINI.
LUIGI CASALEGNO.

4303